



Avvocato generale Hogan: le imprese iraniane possono invocare dinanzi ai giudici degli Stati membri le norme dell'Unione che bloccano sanzioni secondarie statunitensi

La decisione di un'impresa dell'Unione europea di porre fine a un rapporto contrattuale con un'impresa iraniana sottoposta a sanzioni primarie degli Stati Uniti dovrebbe considerarsi invalida qualora non possa essere giustificata alla luce di un motivo diverso dal desiderio di conformarsi a una normativa statunitense recante sanzioni secondarie nei confronti di imprese non statunitensi che intrattengono rapporti commerciali con tali imprese iraniane e rientrante nel regolamento di blocco dell'Unione

La Bank Melli Iran, una banca iraniana con una succursale ad Amburgo (Germania) chiede ai giudici tedeschi di dichiarare l'invalidità della disdetta ordinaria comunicata dall'operatore tedesco di servizi di telecomunicazioni Telekom Deutschland in riferimento ai loro contratti di fornitura di servizi di telecomunicazioni. I servizi forniti dalla Telekom Deutschland rappresentano la base esclusiva delle strutture di comunicazione interna ed esterna della Bank Melli Iran in Germania e sono dunque indispensabili ai fini delle sue attività commerciali.

Secondo la banca, la disdetta è stata motivata unicamente dalla volontà della Telekom Deutschland di conformarsi alla normativa statunitense che vieta alle imprese non statunitensi di intrattenere rapporti commerciali con imprese iraniane sottoposte a sanzioni primarie statunitensi¹ e che prevede sanzioni secondarie nei confronti di tali imprese non statunitensi in caso di violazione. Tale normativa ha trovato nuovamente applicazione a seguito della decisione dell'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, nel 2018, di ritirarsi dall'accordo sul nucleare iraniano². In tale procedimento, la Bank Melli Iran sostiene che la Telekom Deutschland ha violato il regolamento di blocco dell'Unione³, il quale vieta alle imprese dell'Unione di rispettare tali misure extraterritoriali statunitensi.

La Telekom Deutschland, controllata del gruppo Deutsche Telekom, che realizza circa il 50% del suo fatturato negli Stati Uniti d'America, sostiene che il regolamento di blocco dell'Unione non incide sul suo diritto di risolvere il contratto di cui trattasi senza dover motivare tale decisione. Essa sostiene che il regolamento di blocco dell'Unione le consente di porre fine al suo rapporto commerciale con la Bank Melli Iran in qualsiasi momento, senza che i relativi motivi assumano rilevanza.

¹ La Bank Melli Iran è stata inserita nella Specially Designated Nationals and Blocked Person List (elenco delle persone specificamente designate e delle persone i cui attivi sono congelati), tenuto dall'Office of Foreign Assets Control (Ufficio di controllo dei beni stranieri), a cui vari atti normativi statunitensi menzionati nell'allegato del regolamento di blocco dell'Unione fanno riferimento.

² Piano d'azione congiunto globale, firmato a Vienna il 14 luglio 2015 dai cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza (Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito e Francia) unitamente alla Germania e all'Unione europea, da un lato, e dall'Iran, dall'altro. Il piano mirava a controllare il programma nucleare dell'Iran e a rimuovere le sanzioni economiche nei confronti di tale paese.

³ Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996 relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU 1996, L 309, pag. 1), come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1100 della Commissione, del 6 giugno 2018, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU 2018, L 199, pag. 1).

Il procedimento instaurato dalla Bank Melli Iran è attualmente pendente dinanzi all'Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore anseatico del Land, Amburgo, Germania). Tale giudice si è rivolto alla Corte di giustizia per ottenere chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del regolamento di blocco dell'Unione⁴, che è stato concepito per neutralizzare gli effetti extraterritoriali invasivi delle sanzioni statunitensi all'interno dell'Unione e, dunque, per proteggere le società europee, nonché, indirettamente, la sovranità nazionale degli Stati membri dalla normativa statunitense contrastante con il diritto internazionale.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Hogan dichiara, anzitutto, che le società dell'Unione sono poste di fronte a dilemmi di impossibile soluzione, e del tutto iniqui, provocati dall'applicazione di due regimi giuridici diversi e direttamente contrastanti. Egli ritiene, tuttavia, che qualsiasi revisione delle attuali modalità di funzionamento del regolamento non spetti alla Corte di giustizia, bensì al legislatore dell'Unione.

L'avvocato generale considera, in primo luogo, che il divieto generale posto in capo alle imprese dell'Unione⁵ dal regolamento di blocco dell'Unione, che è inteso a vietare il rispetto di determinate normative di paesi terzi recanti sanzioni secondarie, trova applicazione anche nel caso in cui un'impresa si conformi a siffatta normativa senza esservi stata previamente sollecitata da un organo amministrativo o giudiziario straniero. Ciò risulta chiaramente dalla formulazione, dall'obiettivo e dal contesto del divieto.

In secondo luogo, un'impresa dell'Unione che intenda risolvere un contratto altrimenti valido con un'entità iraniana sottoposta a sanzioni statunitensi deve adeguatamente dimostrare dinanzi al giudice nazionale di non averlo fatto per il desiderio di conformarsi a dette sanzioni.

Sebbene il **regolamento di blocco dell'Unione** non sia inteso a proteggere le imprese di paesi terzi direttamente colpite dalle misure statunitensi, esso **conferisce a tali imprese, come la Bank Melli Iran, un diritto di azione.** L'avvocato generale ritiene che, se non fosse riconosciuto siffatto diritto di azione, ne conseguirebbe che l'attuazione della scelta politica espressa nel regolamento di blocco dell'Unione sarebbe esclusivamente rimessa alla buona volontà degli Stati membri e, indirettamente, della Commissione. Ciò significherebbe, a sua volta, che in alcuni Stati membri restii a far rispettare il regolamento di blocco, ad esempio, un grande operatore economico quale la Telekom Deutschland potrebbe decidere di conformarsi attivamente al regime sanzionatorio statunitense risolvendo il contratto con la Bank Melli Iran. Forti di tale esempio, altri operatori farebbero certamente altrettanto, e l'intera politica pubblica sottesa al regolamento di blocco dell'Unione potrebbe essere rapidamente pregiudicata da una situazione in cui numerosi enti europei decidano tacitamente di rispettare (anche indirettamente) tali sanzioni.

Sostanzialmente per le stesse ragioni, il regolamento di blocco dell'Unione deve essere inteso nel senso che impone un **obbligo di indicare i motivi che giustificano la rottura di un rapporto commerciale con una persona sottoposta a sanzioni primarie.** Se così non fosse, un'entità potrebbe tacitamente decidere di attuare la legislazione statunitense in materia di sanzioni e, mantenendo un oscuro silenzio, che rende i suoi motivi imperscrutabili e i suoi metodi (concretamente) insuscettibili di controllo, pregiudicherebbe e frustrerebbe i principali obiettivi politici del regolamento di blocco dell'Unione, circostanza che sembra essersi verificata nel caso di specie.

Dato che la Bank Melli Iran e la Telekom Deutschland intrattenevano già rapporti commerciali e nessuna di esse ha modificato la sua attività d'impresa, l'avvocato generale ritiene che spetti alla Telekom Deutschland dimostrare l'esistenza di un motivo oggettivo, diverso dal fatto che la Bank Melli Iran è stata sottoposta a sanzioni primarie, per giustificare la risoluzione dei contratti di cui trattasi, e che spetti all'Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg verificare la veridicità di tali

⁴ In particolare, del suo articolo 5, primo comma.

⁵ O a talune altre persone fisiche o giuridiche alle quali si applichi il regolamento di blocco dell'Unione. A fini di semplificazione, nel presente documento si fa riferimento soltanto alle imprese dell'Unione.

motivi. Ciò che conta è l'intenzione dell'operatore economico di conformarsi a dette sanzioni, indipendentemente dalla questione se esso sia effettivamente interessato dalla loro applicazione.

A tal fine, tuttavia, gli operatori economici possono dimostrare, inter alia, di essersi attivamente impegnati in una politica di responsabilità sociale d'impresa coerente e sistematica che li abbia condotti, in particolare, a rifiutarsi di intrattenere rapporti con qualsiasi società legata al regime iraniano.

In terzo luogo, in caso di inosservanza, da parte di un'impresa dell'Unione, del divieto di rispettare la legislazione statunitense recante sanzioni secondarie, contenuto nel regolamento di blocco dell'Unione, il giudice nazionale adito dalla controparte contrattuale sottoposta a sanzioni primarie statunitensi è tenuto a ordinare all'impresa dell'Unione il mantenimento del rapporto contrattuale di cui trattasi.

Secondo l'avvocato generale, il divieto in questione non è contrario, in quanto tale, alla libertà di impresa quale garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare poiché gli operatori economici possono chiedere alla Commissione l'autorizzazione a derogarvi.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575